

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1564-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE DI ROCCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati BONOMI, TRUZZI, VETRONE, PUCCI Ernesto e ARMANI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 MAGGIO 1961

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1961

Norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante di alto fusto nell'affitto di fondi rustici

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi, Truzzi ed altri, che viene sottoposto al vostro giudizio, è stato trasmesso al Senato il 19 maggio scorso nel testo approvato dalla 11^a Commissione, agricoltura e foreste, della Camera dei deputati.

La vostra 8^a Commissione l'ha esaminato nella seduta del 21 giugno e l'ha approvato senza modifiche in sede referente.

Oggetto della proposta è la ripartizione tra locatore e affittuario di fondi rustici del valore dell'incremento legnoso delle piante di alto fusto a rapido sviluppo, il cui prodotto è destinato ad utilizzazione industriale.

La materia delle piante di alto fusto, specialmente dei pioppi, costituisce da lungo tempo, nell'affitto di fondo rustico, oggetto di controversia tra locatore ed affittuario.

Secondo una clausola tradizionale che si è tramandata nei capitolati, da oltre un secolo il conduttore è considerato custode e garante delle piante esistenti nel fondo, le quali tutte si intendono riservate al locatore col loro incremento naturale e con piena facoltà di disporre liberamente.

In particolare, l'affittuario deve curare e custodire le piante di alto fusto ed è anche tenuto a provvedere alla sostituzione delle piante morte. Nessun prodotto l'affittuario

ricava dalle piante suddette, salvo la legna proveniente dalla rimondatura, quando però l'operazione è eseguita con i suoi mezzi.

L'argomento, di grandissima importanza per i buoni rapporti fra conduttore e locatore, ha suscitato vari tentativi di regolare meglio il rapporto; ma essi, salvo poche eccezioni consistenti in accordi che prevedono la compartecipazione dell'affittuario all'incremento legnoso, sono rimasti infruttuosi.

A prescindere dal fatto che, in linea di principio, le piante di alto fusto, compresi i pioppi, fanno parte integrante del fondo locato e quindi non potrebbero essere escluse dalla locazione, dal punto di vista tecnico-produttivo è vero che dette piante incidono negativamente sul prodotto del conduttore. Esse infatti sottraggono notevole estensione di terreno alla disponibilità colturale dell'affittuario, ombreggiano le colture erbacee e sottraggono a queste molto nutrimento, massime il pioppo per le sue lunghe radici, espansive orizzontalmente e assai voraci.

Pertanto, mentre il conduttore partecipa con le cure dirette e indirette alle piantagioni alla formazione dell'incremento legnoso, non partecipa al valore monetario di esso al momento della valutazione.

In definitiva sull'affittuario ricade soltanto il danno che, a seguito dell'incremento della pioppicoltura, si è anche aggravato.

Il disegno di legge, per evidenti motivi di equità, vuole ovviare a tale stato di cose as-

sicurando all'affittuario una quota di riparto dell'incremento legnoso degli alberi di alto fusto.

L'articolo 1 fissa tale quota nella misura non inferiore al 50 per cento del valore dell'incremento legnoso, definisce la coltura legnosa oggetto di tale riparto e regola la liquidazione del suddetto valore. Prescrive altresì che per i contratti in corso resta fermo il canone di affitto vigente alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 prescrive alle parti di redigere lo stato di consistenza delle colture legnose all'inizio e alla cessazione del contratto o alla data di entrata in vigore della legge ed eventualmente nel corso del contratto ove si verificassero variazioni nel numero delle piante.

L'articolo 3 esclude dall'applicazione della legge i contratti per terreni destinati alla silvicoltura e quelli nei quali la locazione del suolo sia disgiunta da quella del soprasuolo, se ciò sia conforme agli usi locali.

L'articolo 4 rende nulli di diritto i patti in contrasto con le disposizioni della legge.

Onorevoli colleghi, 18^a Commissione, compresa delle ragioni di giustizia distributiva che hanno ispirato la proposta di legge, spera che essa sia accolta favorevolmente dall'Assemblea.

DI ROCCO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dall'annata agraria successiva alla pubblicazione della presente legge, l'affittuario dei fondi rustici, salvo norme, clausole o consuetudini a lui più favorevoli, ha diritto ad una quota non inferiore al 50 per cento del valore dell'incremento delle colture legnose destinate ad utilizzazione industriale di piante di alto fusto, a rapido sviluppo, esistenti sul fondo, escluse le piante da frutto.

Il suddetto valore viene liquidato alla cessazione del contratto o al momento della utilizzazione delle piante, quando a questa si proceda durante il corso dell'affitto.

Per i contratti in corso, resta fermo il canone d'affitto vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

All'inizio e alla cessazione del contratto di affitto o alla data di entrata in vigore della presente legge, le parti redigeranno lo

stato di consistenza delle colture arboree di cui all'articolo 1.

Ove, nel corso del contratto, il numero delle piante sia modificato, per qualsiasi causa, in più o in meno, ciascuna parte può chiedere la variazione dello stato di consistenza.

Art. 3.

La presente legge non si applica ai contratti aventi ad oggetto terreni destinati alla silvicoltura, ed ai contratti nei quali la locazione del suolo sia disgiunta da quella del soprasuolo, semprechè ciò sia conforme agli usi localmente praticati.

Art. 4.

Salvo quanto previsto dall'articolo 1, è nullo di diritto qualunque patto in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.